



F.I.G. e S.T.

**FEDERAZIONE ITALIANA
GIOCHI e SPORT TRADIZIONALI**

**REGOLAMENTO
DI
GIUSTIZIA**

**APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I.
CON DELIBERA N. 355 DEL 21 LUGLIO 2016**

PARTE PRIMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi informatori F.I.G. e S.T. della giustizia

1. La giustizia della F.I.G. e S.T. è amministrata in base al presente Regolamento di Giustizia ed alle Carte Federali secondo i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e delle leggi dello Stato.
2. Il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei vari Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico - sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto "fair-play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale, ed alla corruzione sono garantite con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
3. La giustizia della F.I.G. e S.T. è informata al principio fondamentale del contraddittorio, del doppio grado di giurisdizione e dell'autonomia degli organi di giustizia.
4. E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricsuzione o la riabilitazione alle condizioni e nei termini previsti dal presente Regolamento.
I tesserati e gli affiliati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Art. 2

Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza delle Carte Federali nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi federali.
2. Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.
3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici e comunque, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.
4. I giudici svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza degli organi che li hanno designati.
5. I giudici sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

6. I giudici non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le Società e associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.

Art. 3

Responsabilità diretta

1. L'ignoranza o l'errata interpretazione delle Carte Federali e di tutte le altre norme, emanate dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
2. Il tesserato e l'affiliato rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
3. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società sono ritenuti corresponsabili sino alla prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi.
4. Le società rispondono dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

Art. 4

Responsabilità oggettiva

1. Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri organi rappresentativi associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate od autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.
2. Le Società si presumono responsabili, fino a prova contraria degli illeciti sportivi o frodi sportive a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee.
Gli affiliati non saranno ritenuti responsabili se, dalle prove fornite, dall'istruttoria in merito e dal dibattimento, risulti che non abbiano partecipato all' illecito o ne abbiano ignorato il verificarsi.
3. La responsabilità oggettiva sussiste per l'affiliato anche nell'ipotesi di violazione delle norme sul doping ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.
4. Le società i cui organi rappresentativi o il cui Tecnico saranno sottoposte alla sanzione che sarà definita dall'Organo di Giustizia, in considerazione del grado di responsabilità oggettiva connessa all'evento.
- 5.

Art. 5

Obbligo di denuncia e collaborazione

1. Tutti i tesserati sono tenuti a segnalare al Procuratore Federale le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva o di illecito sportivo di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
2. Chiunque altro, anche non tesserato, ha notizia di una infrazione disciplinare prevista e punita da questo regolamento può farne denuncia al Procuratore Federale, dandone comunicazione anche alla Segreteria Federale.
3. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante, nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.

4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono.

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I

INFRAZIONI

Art. 6

Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati per ciascuna fattispecie di infrazione al presente regolamento.

Art. 7

Inosservanza dei vincoli di giustizia

1. Gli affiliati ed i tesserati che, rompendo il vincolo di giustizia di cui all'articolo 42 dello Statuto Federale, si rivolgono all'autorità giudiziaria per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla federazione, sono puniti con sanzioni inibitorie fino alla radiazione.

Art. 8

Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della federazione e degli organi federali

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della federazione e degli organi federali è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi a un anno.

Art. 9

Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il tesserato che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi dinanzi all'Organo di Giustizia o alla Procura che lo abbiano convocato per essere sentito, o di fare agli stessi organi pervenire atti che gli vengano richiesti, è punito con sanzione inibitoria della squalifica da due mesi a nove mesi.
2. Il tesserato che rende dichiarazioni false, è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da sei mesi a un anno.

Art. 10

Frode Sportiva

1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante falsa attestazione o documentazione sull'età ed i requisiti personali, le normative per la partecipazione all'attività sportiva federale, costituisce frode sportiva.
2. Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione, il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, ovvero per la partecipazione alle Assemblee Federali, ovvero per l'assunzione di incarichi federali.
3. Commette frode sportiva in ogni caso chiunque, con Artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno nell'ambito di ogni attività federale.
4. Commette altresì frode sportiva chiunque offra o prometta denaro od altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero commetti atti fraudolenti allo stesso scopo ai sensi della Legge 401/89.
5. Commette frode sportiva chi viola, in qualsiasi modo, la normativa Antidoping.
6. La frode sportiva è punita con sanzione inibitoria della squalifica da sei mesi a due anni.
7. Qualora la frode venga commessa da una Società affiliata, alla sanzione della squalifica di cui al precedente comma, può essere cumulata la sanzione pecuniaria, da euro 100,00 a euro 300,00.
8. Il tesserato che, in qualsiasi modo venga a conoscenza di una frode sportiva, che sia stata commessa o che sia commessa o che sia sul punto da essere commessa, deve informare il Procuratore Federale.

Art. 11

Illecito Sportivo

1. Rispondono di illecito sportivo gli affiliati ed i tesserati che compiano o consentano, o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica.
2. L'illecito sportivo è punito con sanzione inibitoria della squalifica da sei mesi a due anni.

Art. 12

Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che ottenga il tesseramento annuale da più di una società affiliata, è punito con sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi fino a un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Art. 13

Fatti influenti sulla regolarità delle gare

1. Il tesserato a cui sono riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento di un incontro è punito con sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi sino a due anni.
2. Risponde per responsabilità oggettiva, dei fatti di cui al precedente comma, anche la società di appartenenza del tesserato, che è punita con sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00.

Art. 14

Intemperanze dei sostenitori

1. L'affiliato ritenuto responsabile anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito con sanzione pecuniaria.
2. L'affiliato che ha organizzato la competizione è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico, pertanto risponde di eventuali disordini che si verificano nel corso della stessa ed è punito con sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 250,00. La mancata richiesta della Forza Pubblica rappresentando un'aggravante della medesima fattispecie, è punita con sanzione pecuniaria nella misura del massimo previsto dal presente regolamento.

Art. 15

Aggressione ad un ufficiale di gara

1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un ufficiale di gara è punito con sanzione inibitoria della squalifica da sei mesi a due anni.
2. A società di appartenenza di colui che ha commesso l'aggressione è punita con una sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00.
3. Chiunque con parole, scritti od azioni leda gravemente la dignità o il decoro degli ufficiali di gara impegnati nella gara, è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi a un anno e sei mesi.

Art. 16

Assunzione di sostanze vietate.

1. Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e metodi considerati doping.
2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerati doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dalle Norme Sportive Antidoping, che recepisce automaticamente le liste di tali sostanze emanate e costantemente aggiornate dal WADA.

Art. 17

Divieto di scommesse

1. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.G. e S.T..
2. Chiunque viola tale divieto è punito con la squalifica da due mesi ad un massimo di cinque anni.

Art. 18

Punibilità

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 19

Altre infrazioni

1. E' soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 2.

Art. 20

Insolvenza delle sanzioni pecuniarie

1. L'affiliato che non paghi una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante è assoggettato, da parte dello stesso, ad un procedimento disciplinare al termine del quale può essere irrogata una sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno. Tale sanzione è determinata proporzionalmente alla entità della suddetta sanzione pecuniaria.

CAPO II

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 21

Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendolo da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo, e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione della condotta antecedente, dell'eventuale recidiva, e di quella susseguente all' infrazione.

3. La qualifica di dirigente federale o affiliato, di capitano di squadra, di ufficiale di gara deve essere sempre valutata come circostanza aggravante.

Art. 22

Circostanze attenuanti ed aggravanti

1. Per le infrazioni si applicano le circostanze attenuanti e/o aggravanti di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del presente Regolamento.

Art. 23

Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo, o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie dell'indagato;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver agito per futili o abietti motivi;
 - d) aver nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - e) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi giudicanti, delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - f) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - g) aver con la propria azione od omissione causato turbativa dell'ordine pubblico;
 - h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della violazione commessa;
 - i) aver commesso l'atto per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
 - j) rivestire cariche quali quelle previste dall'articolo 21, comma 3, del presente Regolamento.
 - k) avere indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - l) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico.

Art. 24

Concorso di circostanze aggravanti

1. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Art. 25
Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver reagito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all' azione od omissione del colpevole;
 - c) aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
 - d) essersi adoperato, prima del giudizio, spontaneamente ed efficacemente per eludere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione od aver riparato interamente il danno;
2. Comunque il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel primo comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena.

Art. 26
Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 27
Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nella ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze soggettive che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 28
Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste nel caso contrario, tiene conto soltanto di quelle attenuanti.
3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 29 **Tentativo**

1. L'affiliato o il tesserato che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione inflitta nell'ipotesi in cui l'infrazione fosse stata consumata diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 30 **Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive**

1. Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'ammenda, da euro 50,00 a euro 1.500,00, da pagarsi entro venti giorni dalla notifica del provvedimento;
 - c) la squalifica da un mese a due anni;
 - d) la radiazione.

Art. 31 **Sanzioni disciplinari a carico dei tesserati**

1. Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) la squalifica da un mese a cinque anni;
 - c) la sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
 - d) la radiazione.

Art. 32 **Ammonizione**

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ad un tesserato o ad una società con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

Art. 33
L'ammenda

1. L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una società, di versare alla F.I.G. e S.T. una somma di denaro determinata dall'organo di giustizia entro i limiti indicati dall'articolo 30, comma 1, lettera b).
2. L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni.

Art. 34
Squalifica

1. La squalifica consiste nel divieto di svolgere qualunque attività federale o sociale per un determinato numero di gare dello stesso campionato o torneo o per un determinato periodo di tempo (non superiore a due anni per gli Affiliati ed a cinque anni per i tesserati)

Art. 35
Sospensione dei diritto di rappresentanza di affiliato

1. La sanzione consiste nel divieto al dirigente di affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni.

Art. 36
Radiazione

1. La radiazione consiste nella esclusione da qualsiasi diritto sociale e federale e dalla partecipazione a qualsiasi attività federale e nella estromissione da competizioni patrocinate od organizzate dalla F.I.G. e S.T. e dai suoi Affiliati e comunque da questi ufficialmente riconosciute.
2. Alla radiazione consegue la cancellazione automatica da qualsiasi Albo o elenco o registro federale e sociale.

Art. 37
La recidiva

1. La società o il tesserato che dopo essere stati condannati per un'infrazione ne commettono un'altra, vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante e dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
6. In nessun caso l'aumento della pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
7. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
8. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

PARTE SECONDA

TITOLO I

NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 38

Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

CAPO II

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 39

Organi di Giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono Organi di Giustizia presso la F.I.G. e S.T.:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello se attivata;
 - b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se istituita, alla Commissione Federale di Garanzia, per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la F.I.G. e S.T. è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. Ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.
6. La Corte Sportiva di Appello può essere attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello ha competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.
7. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.
8. La procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al

raggiungimento delle finalità di cui al comma 4.

9. *La F.I.G. e S.T., al fine di conseguire risparmi di gestione, si avvale della facoltà di costituire Organi di Giustizia e procedure comuni con altre Federazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Giustizia Sportiva del CONI.*

Art. 40 **Attribuzioni**

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.
3. Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

Art. 41 **Commissione Federale di Garanzia**

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.I.G. e S.T., i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della

Corte Federale d'Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;

b) Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.I.G. e S.T., i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;

c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 39, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

3. La Federazione intende costituire la Commissione federale di garanzia.
4. La Federazione per la nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei componenti della Corte Sportiva d'Appello applica la procedura di cui all'art. 41, comma 2 del presente regolamento.

CAPO III ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 42

Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta agli Affiliati, ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 43

Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo, dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico.
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.I.G. e S.T., in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.

3. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.
4. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.

Art. 44

Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possano sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO IV

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 45

Poteri degli organi di giustizia. Obbligo di astensione e ricusazione

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 38 comma 2 del presente Regolamento.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.
6. Ciascun componente degli Organi di Giustizia ha obbligo di astenersi qualora:
 - a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
 - c) vi sia inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
 - d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti sia prossimo congiunto di lui o del coniuge;

- e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale;
 - g) in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza.
7. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato, qualora:
- a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
 - c) vi sia inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto e una delle parti;
 - d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti, sia il prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e) un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, abbia manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
 - g) un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale.
8. La richiesta di ricusazione è proposta nel termine perentorio di cinque giorni da quando l'interessato ne sia venuto a conoscenza. La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando, prima della decisione su di essa, il Giudice interessato formuli dichiarazione di astensione.
9. Sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva e degli Organi di Giustizia Federale decidono, rispettivamente, la Corte Sportiva di Appello e la Corte Federale di Appello, secondo quanto stabilito ai successivi articoli 50 e 61.

Art. 46

Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte *il* contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 47

Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell’Affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; nell’ipotesi di mancata consegna della comunicazione al Tesserato, l’Affiliato è sanzionabile fino alla revoca dell’affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anteriore al deferimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito. In ogni caso, gli Affiliati sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
4. Le decisioni degli Organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della F.I.G. e S.T. in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione, la pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
5. La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet del CONI.

Art. 48

Segreteria degli Organi di Giustizia presso la federazione

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all’iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II

GIUDICI SPORTIVI

CAPO I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 49

Istituzione dei giudici sportivi

1. Presso la F.I.G. e S.T. sono istituiti i Giudici Sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello, se attivata.

Art. 50**Competenza dei giudici sportivi**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva.

Art. 51**Articolazione funzionale e territoriale
del giudice sportivo nazionale e dei giudici sportivi territoriali**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. I Giudici Sportivi Territoriali se istituiti sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.

Art. 52**Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente. Possono essere dichiarati idonei i laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
4. E' facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

5. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

Art. 53

Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

1. Se, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, del presente Regolamento, è attivata la Corte Sportiva di Appello, i relativi componenti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente. Possono essere dichiarati idonei, quali componenti della Corte Sportiva di Appello coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, il Consiglio Federale fissa il numero di sei componenti indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
3. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.
4. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

CAPO II

PROCEDIMENTI

Art. 54

Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 55

Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 56

Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'istanza e comunque senza ritardo.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati, individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 57

Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata e della data fissata per la pronuncia. Essi possono fare pervenire memorie e documenti, entro il termine perentorio di due giorni precedenti a quello per il quale è fissata per la pronuncia.

Art. 58

Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume tutte le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 59

Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte sportiva d'Appello, adottata entro 30 giorni e comunque senza ritardo, è comunicata alle parti e pubblicata nello stesso giorno della decisione.

TITOLO III GIUDICI FEDERALI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 60 Istituzione dei Giudici Federali

1. Presso la F.I.G. e S.T. sono istituiti i Giudici Federali.

2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 61

Competenza dei Giudici Federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale. Sulla ricusazione di un componente della Corte Federale d'Appello, tanto in funzione propria quanto in funzione di Corte Sportiva d'Appello, decide la medesima Corte con collegio del quale non può far parte il giudice nei cui confronti è stata promossa la ricusazione.

Art. 62

Nomina negli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se istituita, dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio Federale ne individua il numero indicando, altresì colui che svolge le funzioni di presidente.
4. Il Tribunale Federale si compone di un Presidente, designato dal Consiglio Federale, di due ulteriori membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e due membri supplenti. La Corte Federale d'Appello si compone di sei Componenti tra cui il Consiglio Federale individua colui che svolge le funzioni di Presidente. E' facoltà del Consiglio Federale di articolare il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun

componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II

PROCEDIMENTI

Art. 63

Avvio del procedimento innanzi ai Giudici Federali

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 64

Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza l'efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 65

Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono inoltre depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 66

Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro il termine perentorio di trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 67

Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso degli Organi della Federazione, del Procuratore Federale, degli Affiliati o dei Tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 66, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 68

Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia, possono inoltre depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 69

Misure Cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabili una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 74 comma 1 del presente Regolamento, i cui termini in tal caso sono ridotti

di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura Generale dello Sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 73 del presente Regolamento in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa sanzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 70

Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato entro il termine perentorio di cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 71

Svolgimento dell'udienza e decisione del tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'Organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 72

Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati che le rendono le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 73

Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71 e 72.
7. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato, l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 74

Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a

- decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'articolo 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la F.I.G. e S.T. entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 75

Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV

PROCURATORE FEDERALE

CAPO I

NOMINA E FUNZIONI

Art. 76

Composizione dell'ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la F.I.G. e S.T. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della F.I.G. e S.T..
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Procuratore Aggiunto nonché di un Sostituto Procuratore, i quali coadiuvano il primo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se istituita, dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. *I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori* sono nominati dal Consiglio Federale – i primi previo parere del Procuratore Federale, i secondi su proposta del Procuratore Federale - e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se istituita, dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. Il Procuratore Federale, i Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale e di Sostituto Procuratore non può essere rinnovato più di due volte.
6. I Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore Federale in caso di impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori.

Art. 77

Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore Federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'articolo 62, comma 2, nonché in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'articolo 62, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 78

Attribuzioni del Procuratore Federale

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

CAPO II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 79

Azione del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti degli Affiliati, dei Tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della F.I.G. e S.T., nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma IV, art. 82.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria scritta ovvero, se questi non sia stato già udito per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente Regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 80

Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 79, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.
- 6.

Art. 81 **Astensione**

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 82 **Svolgimento delle indagini**

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'articolo 94 le notizie di fatti o atti rilevanti.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel Casellario del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di 40 giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 79, comma 4, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
6. Ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre ed è consultabile unicamente dai componenti della Procura Generale, essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di Tesserati e Affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'articolo 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

Art. 83

Applicazione consensuale di sanzioni e adozioni di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento.

Art. 84

Tutele dell'onorabilità degli organismi sportivi

La sospensione di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di

Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organismi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 85

Rapporti con l'autorità giudiziaria

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.

Art. 86

Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art.87

Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000,00 (diecimila/00) euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

TITOLO VI

REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE E CLEMENZA

Art. 88

Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo, qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è di quindici giorni e decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 89

Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la segreteria F.I.G. e S.T. che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale. Provvede, inoltre, a darne tempestiva comunicazione all'istante.
4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
5. La sentenza di riabilitazione è revocata se il soggetto riabilitato commette, entro sette anni, un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

Art. 90

Amnistia

1. L'amnistia estingue la violazione commessa, e, se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione nonché le sanzioni accessorie, lasciando permanere tutte le altre conseguenze previste dalle norme statutarie o regolamentari.
2. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale solo in occasioni eccezionali e può essere totale, ovvero per fatti commessi sino al giorno precedente la data di concessione, o parziale, cioè limitata a determinate sanzioni o a determinati periodi di tempo.

3. Il Consiglio Federale indica la decorrenza dell'amnistia stessa, e nel caso in cui vi siano giudizi in corso che vertono su infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
4. L'amnistia può essere concessa sotto condizione o sottoposta ad obblighi. Non si applica a recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 91 Indulto

1. L'indulto condona, in tutto o in parte, la sanzione inflitta o la commuta in un'altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che, in quest'ultimo caso, il provvedimento disponga diversamente.
2. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari e la sua efficacia è circoscritta alle violazioni commesse a tutto il giorno precedente la data della deliberazione, salvo che questa non stabilisca una data diversa.
3. In caso di concorso di più violazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
4. L'indulto è un provvedimento di carattere generale di competenza del Consiglio Federale. Opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può essere in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra sanzione meno grave.
5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 92 Grazia

1. Il Presidente Federale ha facoltà di concedere la grazia, che è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto dell'interessato che la chieda.
2. La grazia, presupponendo una sentenza passata in giudicato di condanna, estingue, in tutto o in parte, la sanzione principale o la commuta in una sanzione di specie diversa.
3. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente, solo se lo stesso ha già scontato almeno la metà della sanzione irrogata.
4. In caso di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.
5. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO VII

ARBITRATO

Art. 93 Procedimento

1. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti interessati possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali che vertano su questioni meramente patrimoniali e siano originate dalla loro attività sportiva od associativa ai sensi dell'art. 806 e seguenti cod. proc. civ., qualora le stesse non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere da altra persona all'uopo designata, con esclusione dei tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione e dei dirigenti federali, nazionali e regionali, eletti o nominati. I rappresentanti e i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di quest'ultime, devono essere muniti di delega scritta. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì, chiedere l'ammissione di eventuali prove testimoniali.
5. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.G. e S.T.
6. Il lodo deve essere emesso entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
7. Se la parte soccombente non adempie, nel termine fissato dal Collegio Arbitrale, la Segreteria Federale informa l'Organo di Giustizia competente, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
8. Ferma la natura di arbitrato irrituale, ed escluso il deposito del lodo presso la cancelleria del Tribunale civile, per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 94

Casellario federale e registro delle decisioni definitive

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'articolo 82, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.
2. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della relativa Segreteria, al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 95

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Entro la medesima data: *i)* il Regolamento è pubblicato sul sito internet della F.I.G. e S.T.; *ii)* con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi Organi di Giustizia e alla procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al CONI.
3. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

INDICE

PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi informativi F.I.G. e S.T. della giustizia	pag. 2
Art. 2 - Doveri ed obblighi	pag. 2
Art. 3 - Responsabilità diretta	pag. 3
Art. 4 - Responsabilità oggettiva	pag. 3
Art. 5 - Obbligo di denuncia e collaborazione	pag. 3

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I

INFRAZIONI

Art. 6 - Infrazioni disciplinari	pag. 4
Art. 7 - Inosservanza dei vincoli di giustizia	pag. 4
Art. 8 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della federazione e degli organi federali	pag. 4
Art. 9 - Rifiuto di presentazione personale e di atti	pag. 4
Art. 10 - Frode Sportiva	pag. 5
Art. 11 - Illecito Sportivo	pag. 5
Art. 12 - Violazione del vincolo sportivo	pag. 5
Art. 13 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare	pag. 6
Art. 14 - Intemperanze dei sostenitori	pag. 6
Art. 15 - Aggressione ad un ufficiale di gara	pag. 6
Art. 16 - Assunzione di sostanze vietate	pag. 6
Art. 17 - Divieto di scommesse	pag. 6
Art. 18 - Punibilità	pag. 7
Art. 19 - Altre infrazioni	pag. 7
Art. 20 - Insolvenza delle sanzioni pecuniarie	pag. 7

CAPO II
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 21 - Criteri per la determinazione delle sanzioni	pag. 7
Art. 22 - Circostanze attenuanti ed aggravanti	pag. 8
Art. 23 - Circostanze aggravanti	pag. 8
Art. 24 - Concorso di circostanze aggravanti	pag. 8
Art. 25 - Circostanze attenuanti	pag. 9
Art. 26 - Concorso di circostanze attenuanti	pag. 9
Art. 27 - Valutazione delle circostanze	pag. 9
Art. 28 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti	pag. 9
Art. 29 - Tentativo	pag.10
Art. 30 - Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive	pag.10
Art. 31 - Sanzioni disciplinari a carico dei tesserati	pag.10
Art. 32 - Ammonizione	pag.10
Art. 33 - L'ammenda	pag.11
Art. 34 - Squalifica	pag.11
Art. 35 - Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato	pag.11
Art. 36 - Radiazione	pag.11
Art. 37 - La recidiva	pag.11

PARTE SECONDA

TITOLO I
NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I
PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 38 - Principi del processo sportivo	pag.12
---	--------

CAPO II
ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 39 - Organi di Giustizia e altri soggetti dei procedimenti	pag.13
Art. 40 - Attribuzioni	pag.14

Art. 41 - Commissione Federale di Garanzia	pag.14
---	--------

CAPO III

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 42 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	pag.15
Art. 43 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	pag.15
Art. 44 - Ufficio del gratuito patrocinio	pag.16

CAPO IV

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 45 - Poteri degli organi di giustizia. Obbligo di astensione e ricsuzione	pag.16
Art. 46 - Condanna alle spese per lite temeraria	pag.17
Art. 47 - Comunicazioni	pag.17
Art. 48 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la federazione	pag.18

TITOLO II

GIUDICI SPORTIVI

CAPO I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 49 - Istituzione dei giudici sportivi	pag.18
Art. 50 - Competenza dei giudici sportivi	pag.18
Art. 51 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali	pag.19
Art. 52 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali	pag.19
Art. 53 - Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa	pag.19

CAPO II

PROCEDIMENTI

Art. 54 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale ed ai Giudici Sportivi Territoriali	pag.20
Art. 55 - Istanza degli interessati	pag.21
Art. 56 - Fissazione della data di decisione	pag.21
Art. 57 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati	pag.21

Art. 58 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali	pag.21
Art. 59 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello	pag.21

TITOLO III

GIUDICI FEDERALI

CAPO I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 60 - Istituzione dei Giudici Federali	pag.22
Art. 61 - Competenza dei Giudici Federali	pag.22
Art. 62 - Nomina negli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi	pag.23

CAPO II

PROCEDIMENTI

Art. 63 - Avvio del procedimento innanzi ai Giudici Federali	pag.24
Art. 64 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento ..	pag.24
Art. 65 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento	pag.24
Art. 66 - Ricorso della parte interessata	pag.25
Art. 67 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni	pag.25
Art. 68 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso	pag.26
Art. 69 - Misure Cautelari	pag.26
Art. 70 - Intervento del terzo	pag.27
Art. 71 - Svolgimento dell'udienza e decisione del tribunale federale	pag.27
Art. 72 - Assunzione delle prove	pag.28
Art. 73 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello	pag.28
Art. 74 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	pag.29
Art. 75 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari ..	pag.30

TITOLO IV

PROCURATORE FEDERALE

CAPO I

NOMINA E FUNZIONI

Art. 76 -	Composizione dell'ufficio del Procuratore Federale	pag.31
Art. 77 -	Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale	pag.31
Art. 78 -	Attribuzioni del Procuratore Federale	pag.32

CAPO II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 79 -	Azione del Procuratore Federale	pag.32
Art. 80 -	Prescrizione dell'azione	pag.33
Art. 81 -	Astensione	pag.33
Art. 82 -	Svolgimento delle indagini	pag.34
Art. 83 -	Applicazione consensuale di sanzioni e adozioni di impegni senza incolpazione	pag.35
Art. 84 -	Tutele dell'onorabilità degli organismi sportivi	pag.35

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 85 -	Rapporti con l'autorità giudiziaria	pag.35
Art. 86 -	Rapporti con la Procura Antidoping del CONI	pag.36

TITOLO V

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 87 -	Collegio di Garanzia dello Sport	pag.36
------------------	--	--------

TITOLO VI

REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE E CLEMENZA

Art. 88 -	Revisione e revocazione	pag.37
Art. 89 -	Riabilitazione	pag.37
Art. 90 -	Amnistia	pag.38
Art. 91 -	Indulto	pag.38
Art. 92 -	Grazia	pag.39

TITOLO VII
ARBITRATO

Art. 93 - Procedimento pag.39

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 94 - Casellario federale e registro delle decisioni definitive pag.40
Art. 95 - Entrata in vigore pag.40